



COMUNE DI RAGOGNA

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2024
N. 45 del Reg. Delibere

OGGETTO: COMUNE DI RAGOGNA/INWIT SPA - CANONE DI LOCAZIONE PER
IMPANTO DI TELFONIA - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV.
FEDERICO MAURO

L'anno 2024 , il giorno 09 del mese di Aprile alle ore 12:19 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Concil Alma	Sindaco	Presente
Maestra Claudio	Vice Sindaco	Presente
Pascoli Marco	Assessore	Presente
Bortoluzzi Jenni	Assessore	Presente
Daffarra Mirco	Assessore Esterno	Presente
Marchello Yuri	Assessore Esterno	Presente

Assiste il Segretario Comunale Di Ronco dott.ssa Fulvia.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Concil Alma nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Servizio competente avente ad oggetto:
" COMUNE DI RAGOGNA/INWIT SPA - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. FEDERICO MAURO " sulla quale è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 che si seguito si trascrive:

"

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003 n. 21;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione giuntale n. 16 del 30.01.2024 avente ad oggetto: "Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 (cd .PIAO) ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in L. n. 113/2021";

VISTA la deliberazione consiliare n. 60 del 22.12.2023 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026";

VISTA la deliberazione consiliare n. 63 del 22.12.2023 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026";

VISTA la Deliberazione Giuntale n. 7 del 16.01.2024 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2024 semplificato;

DATO ATTO che il Comune ha stipulato un contratto di locazione a favore di Telecom Italia Mobile spa per il posizionamento di un impianto di telefonia della durata di 9 anni, rinnovabile di 6 in 6 anni, con decorrenza 01.04.1999, e che il medesimo è venuto a scadere il 31.03.2020

DATO ATTO che nonostante diversi solleciti dal mese di aprile 2020 l'attuale proprietario dell'impianto, Inwit spa (ex Telecom Italia Mobile spa), sta occupando il sedime di proprietà comunale senza alcun titolo giuridico

DATO ATTO che nel corso del mese di luglio 2021 era stata raggiunta, seppur in modo informale, una ipotesi di accordo sostanzialmente condivisa tra le parti

VISTA la successiva nota dell'avv. Cavanna, incaricato dalla società Inwit spa per la gestione della trattativa , acquisita al prot. 6820 del 13.10.2021 con la quale, richiamando l'art 1, comma 831 bis della legge 160/2019, si propone all'amministrazione il riconoscimento del solo canone unico pari ad € 800 annui

RICHIAMATA la nota prot. 7843 del 19.11.2021 con la quale si confuta la pretesa di Inwit e si assegna un termine di 15 giorni per addivenire alla sottoscrizione di un accordo

PRESO ATTO del fatto che il termine è scaduto e che non vi è stato alcun cenno di riscontro

RICHIAMATA la delibera n.112 del 22.12.2021 con la quale si incaricava l'avv. Federico Mauro del Foro di Udine di avviare un tentativo stragiudiziale di risoluzione della controversia e avviare successivamente, qualora l'attività non avesse prodotto gli effetti sperati, un'azione legale innanzi al giudice civile

DATO ATTO che il tentativo di risoluzione stragiudiziale di risoluzione della controversia è stato esperito ma senza successo

RICHIAMATA la nota del 06.04.2023 prot. n. 2585 con la quale INWIT SPA richiedeva a questo Ente i dati per poter effettuare i pagamenti di quanto dovuto

RICHIAMATA altresì la nota di data 27.04.2023 prot. n. 3134 con la quale questo Ente comunicava le modalità di pagamento, unitamente ad una tabella riassuntiva di quanto dovuto da INWIT SPA

DATO ATTO che il pagamento non è avvenuto e che INWIT SPA rimane ad oggi inadempiente nei confronti di questo Ente

RITENUTO, a tutela della posizione giuridica dell'Ente, di procedere innanzi all'autorità giudiziaria avviando un procedimento di sfratto per finita locazione, nonché di contestuale recupero del credito

RITENUTO, altresì, di incaricare all'uopo l'avv. Federico Mauro del Foro di Udine, legale particolarmente competente in materia di locazioni

ACQUISITO al prot 2647 dell'8.04.2024,, un preventivo di spesa, e ritenuto lo stesso congruo in relazione all'attività da svolgere

VISTA la direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

RICHIAMATA la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019, emessa nella causa C-264/18, che ha statuito che l'art. 10, lett. d), i) e ii), della Direttiva n. 2014/24 esclude dal proprio ambito di applicazione "unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento";

DATO ATTO che il giudice comunitario afferma che "...simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza";

EVIDENZIATO che, prosegue la Corte, che "... un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare [...] la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni";

PRESO ATTO del fatto che il Giudice Comunitario, travolgendo tutte le precedenti interpretazioni, ha chiarito che l'aspetto fiduciario esclude ogni possibilità di porre in essere procedure comparative, giustificando così in toto l'esclusione applicativa della direttiva appalti a tali tipologie di incarichi;

EVIDENZIATO che anche la giurisprudenza contabile ha riconosciuto che "gli incarichi legali non

sono stati riconosciuti equiparabili alle c.d. consulenze esterne, alle quali si applica il regime degli artt. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 110 comma 6, del t.u.e.l. 267/2000, ma, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 2730 del 2012; Comm. Speciale, n. 2109 del 2017 e n. 22017 del 2018) e con gli indirizzi dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, sono stati inquadrati tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale il cui affidamento, sia pur rispettoso dei principi generali in tema di trasparenza ed economicità, è caratterizzato da un preminente elemento fiduciario;

DATO ATTO, quindi, che la fattispecie negoziale dell'appalto di servizi potrebbe configurarsi solo ove la prestazione richiesta al professionista non si esaurisca, come nel caso di specie, nel solo patrocinio legale a favore dell'ente, configurandosi quale modalità organizzativa di un servizio più complesso e articolato" (Corte dei Conti, sez. Lazio, sent. 08/06/2021, n. 509);

DATO ATTO che anche il TAR Lombardia ha affermato che "l'affidamento dei servizi legali aventi ad oggetto la rappresentanza di una pubblica amministrazione in specifici procedimenti giudiziari è escluso dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici ed è soggetto al rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del medesimo, tra i quali assumono un rilievo peculiare quelli di economicità, efficacia e proporzionalità" (T.A.R. Lombardia-Milano, sent. n. 1071/2021);

VISTI i pareri resi ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.mi.i.

DELIBERA

1.Di incaricare, in relazione alla controversia descritta in premessa che vede opporsi il Comune e la società Inwit spa, l'avv. Federico Mauro del Foro di Udine, facente parte dello studio legale Cisilino Pizziolo, di attivarsi in sede giudiziale per l'avvio di un procedimento di sfratto per finita locazione, nonché di contestuale recupero del credito;

2.Di riconoscere all'avv. Mauro un corrispettivo di € 2.306,77, per la gestione della fase giudiziale della controversia;

3.Di autorizzare il Servizio competente all'assunzione del conseguente impegno di spesa

4.DI DICHIARARE, constatata l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni."

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come sopra riportata;

VISTO il parere favorevole espresso dal Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio interessato ai sensi del D.Lvo. n 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto : “ Comune di Ragogna/Inwit spa -
Affidamento incarico legale all'avv. Federico Mauro “

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ALMA CONCIL in data 08 aprile 2024.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA DEBORAH FRANCESCONI in data 08 aprile 2024.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente
F.to Concil Alma

Il Segretario Comunale
F.to Di Ronco dott.ssa Fulvia

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 10/04/2024 al 24/04/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Ragogna, lì 10/04/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Barbara Degano

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/04/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 10/04/2024

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Dott.ssa Barbara Degano

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile